

Convenzione di Tirocinio Curricolare – PCTO

TRA

L'Istituto Tecnico Commerciale Statale "ABBA-BALLINI" di seguito denominato «soggetto promotore», con sede in Brescia Via Tirandi 3, codice fiscale 98086940172, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. GIOVANNI SCOLARI nato a OSPITALETTO il 26/12/1965 C.F. SCLGNN65T26G170S in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso nonché allo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento.

E

Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Brescia, di seguito denominato «soggetto ospitante», con sede legale in Via Einaudi, 23, Brescia (BS) (), partita iva/codice fiscale 00859790172, rappresentato da dr Massimo Ziletti, nato/a a BRESCIA il 22/08/1964

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 77/05, l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi formativi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola lavoro si deve svolgere nel rispetto della "Carta dei diritti e doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza", adottata dal MIUR
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"
- ai sensi della D.G.R. X/825 del 25/10/2013 della Regione Lombardia, in coerenza con le leggi Reg. 22/2006 e 19/2007, sono regolamentati gli Indirizzi regionali in materia di tirocini curricolari, non costituenti rapporti di lavoro, ma periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale. In particolare, ai sensi dell'all. A della delibera stessa, le istituzioni scolastiche possono promuovere i tirocini formativi curricolari con datori di lavoro pubblici o privati a favore di alunni iscritti ad un percorso di istruzione e formazione sulla base di una convenzione e di un progetto formativo.

PREMESSO INOLTRE CHE

- detti tirocini curricolari sono attuati sulla base e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso D.lgs. 81/2008 impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria solo nei casi di reale esposizione al rischio lavorativo definita dal DVR;
- durante i percorsi studenti, istituzioni scolastiche ed enti ospitanti sono soggetti all'applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
- l'obbligo della visita prevista per i minorenni non vige per "l'adolescente stagista" e lo "studente minorenne" ad eccezione delle mansioni a rischio [interpello n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 maggio 2013];
- il decreto legge 4.5.2023 n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85, stabilendo che la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche e che i soggetti ospitanti devono integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Definizione del tirocinio

1. Il soggetto ospitante, su proposta dell'Istituto di istruzione superiore "Abba-Ballini" di Brescia, si impegna ad accogliere presso le sue sedi operative studenti in possesso dei requisiti previsti dagli Indirizzi regionali,

di seguito denominati “tirocinanti”, per lo svolgimento di un Tirocinio formativo curricolare volto al perseguimento esclusivo degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale, di cui al successivo art. 2, e delle competenze trasversali e per l’orientamento. Gli allievi devono perciò essere coinvolti in attività coerenti con gli obiettivi formativi e le competenze trasversali perseguite, funzionali al profilo di uscita dell’indirizzo frequentato, e mai impegnati a nessun titolo in mansioni a rischio.

2. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale e secondo le modalità definite nel Progetto formativo individuale. Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

3. La durata sopra definita potrà essere prorogata previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale; L’accordo sarà formalizzato nel documento di proroga inviato dall’istituto e dovrà essere controfirmato dall’ente ospitante prima della scadenza originaria del tirocinio.

4. L’accoglimento di studenti minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla l. 977/67 e successive modifiche. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro

Art. 2 – Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale (di seguito PFI), che costituisce parte integrante e sostanziale di questa Convenzione, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2. Il PFI è predisposto per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante, coerentemente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

3. La titolarità del percorso, della progettazione formativa, della valutazione e della certificazione delle competenze acquisite è in capo all’istituzione scolastica.

Art. 3 – Tutoraggio

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del soggetto promotore (di seguito tutor didattico organizzativo) e da un tutor del soggetto ospitante (di seguito tutor aziendale), individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal soggetto promotore, come stabilito dalle Indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del tirocinio individuale.

3. Il tutor aziendale è designato dall’azienda nel rispetto dei requisiti indicati dalle Indicazioni regionali; è responsabile dell’attuazione del PFI presso l’ente ospitante, collaborando con il soggetto promotore, affiancando il tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio e curando la compilazione della documentazione relativa al tirocinio fornita dal soggetto promotore.

Art. 4 – Diritti e obblighi del tirocinante

1. Come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:

a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal PFI, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;

b) ogni tirocinante deve svolgere mansioni coerenti con le competenze da sviluppare indicate nel Progetto formativo individuale, competenze trasversali e specifiche di indirizzo, ed in ogni caso non rientranti in quelle a rischio previste dalla normativa nazionale [cfr. Premesse];

c) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente, in applicazione di quanto appreso durante l’attività formativa erogata dal soggetto promotore;

d) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in

merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

e) ad ogni tirocinante devono essere garantite da parte del Soggetto ospitante condizioni che portino al contenimento del rischio [ad esempio utilizzo ove necessario di DPI, divieti di accesso a luoghi o impianti pericolosi, adozione di misure igieniche quali misure standard per rischio biologico, divieto di assegnazione di lavori notturni,];

2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la certificazione delle competenze acquisite.

Art. 5 – Garanzie assicurative

1. Il tirocinante è assicurato

- presso la Compagnia assicurativa AIG EUROPE S.A. (Responsabilità Civile/Infortuni/Assistenza/Tutela Giudiziaria) BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c., Via del Lido, 106 Latina (LT) con polizza assicurativa n°37395 del 21/9/2022
- presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per

conto dello Stato DPR 1124/65, artt 127 e 190 integrato da art 18 del decreto lavoro.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo individuale.

Art. 6 – Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a rispettare gli obblighi indicati dal decreto stesso, in particolare:
 - l'ente promotore si impegna a tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio/PCTO;
 - l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08, dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e quindi somministra 4 ore di formazione generale e almeno 12 di formazione specifica;
 - il soggetto ospitante s'impegna a garantire allo studente/agli studenti coinvolti nel percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al contesto specifico e formazione e assistenza integrative rispetto alla formazione già erogata dal soggetto promotore;
 - il soggetto ospitante si impegna a comunicare al tirocinante e rispettare le specifiche procedure stabilite all'interno della propria organizzazione in merito all'igiene e alla sicurezza, consentire al tutor didattico di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della documentazione finale; informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al tirocinante, ottemperare alle norme sulla privacy;
 - Il soggetto ospitante s'impegna a integrare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi con un'apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti in PCTO allegata alla presente Convenzione (Art. 17 Legge 3 luglio 2023 del Decreto-Legge 4.5.2023 n. 48, n. 85 di conversione). Se il soggetto ospitante non è obbligato dalla normativa nazionale a redigere un DVR deve in ogni caso compilare un documento sostitutivo che contenga le informazioni richieste dall'art. 784 quater della legge 145/2018 come modificato dal L. 85/2023 da allegare alla presente convenzione.
2. In relazione alla sorveglianza sanitaria, l'esperienza in azienda (considerata la tipologia delle attività oggetto del progetto formativo con utilizzo dei videoterminali non superiore a 20 ore settimanali) è equiparata all'attività scolastica.

Art. 7 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha validità annuale dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio concordato tra le parti.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi:
 - nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante o, ancora, affidi al tirocinante mansioni a rischio rilevante.
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale citata in premessa.

Brescia, 18 aprile 2024

Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Scolari

Camera di Commercio Industria Agricoltura
Artigianato di Brescia
dr Massimo Ziletti

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)